Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 ottobre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048.

Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, della Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'Alta Valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo.

Art. 2.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e provvede a tutto quanto occorre per lo studio e la redazione dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di derivazione delle acque, per il finanziamento e la esecuzione delle opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria, la cui realizzazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

All'Ente può essere anche affidata l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per l'attuazione dei compiti demandatigli.

L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo e provvederà a promuovere e a incoraggiare la costituzione, di organismi cooperativi per la conservazione, la lavorazione e lo smercio dei prodotti conseguiti per effetto della irrigazione.

L'Ente provvederà a coordinare e disciplinare l'attività di consorzi, di associazioni e di singoli interessati alla pratica della irrigazione.

Art. 3.

L'Ente avrà la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente autonomo il presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) un vicepresidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;

d) un membro nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

e) un membro nominato dal Ministro per il tesoro;

f) tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri nominati dal Ministro per l'agricoltura e foreste su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;

g) i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

h) i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

i) un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per l'agricoltura e foreste, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per il tesoro. Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il presidente ha tutti i poteri di rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via di urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2; per la validità delle sue adunanze è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Esso:

a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;

b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

c) nomina il direttore generale dell'Ente;

d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;

e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;

f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;

g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;

h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonchè l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;

i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

l) approva le convenzioni con Istituti di credito;

m) accetta le eredità, le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione indicate alle lettere precedenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 7.

Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e del vicepresidente di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, il Consiglio è validamente costituito dai membri indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'articolo stesso ed è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio uscente o dal commissario governativo.

Art. 8.

Per gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, o quando sia impossibile il suo funzionamento, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto e può essere nominato un commissario governativo mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste.

La nomina di un commissario governativo avverrà per la prima attuazione della presente legge.

Art. 9.

Le domande dell'Ente per la concessione di acque si reputano dirette, se autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico, ai fini della ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nelle concessioni, accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge, delle acque del bacino idrografico del Trasimento, di quello dell'Alto Tevere e di quelle dell'Alta e Media Valle dell'Arno, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare e utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi dall'Ente.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

La durata della riserva di acqua a favore dello stesso Ente, ai sensi dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere prorogata per due quadrienni.

Art. 10.

A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 11.

Le zone comprese nel territorio ove opera l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente può avvalersi di organi e di Enti aventi finalità analoghe.

Art. 12.

Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le Province e i Comuni per i beni di loro competenza.

Il perimetro di contribuenza è approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste. Il decreto è trascritto a cura dell'Ente.

La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a se stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dell'agricoltura e foreste il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.

I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

La proposta dei criteri di riparto, tanto provvisoria quanto definitiva, è pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del Genio civile e contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede a decidere sui reclami presentati.

Contro il provvedimento è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale superiore delle acque.

Art. 13.

Ai contributi dovuti all'Ente da parte dei proprietari interessati si applicano le medesime disposizioni stabilite per i Consorzi di bonifica dagli articoli 864, 2775 e 2780 del Codice civile.

Art. 14.

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 15.

L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.

La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente.

Art. 16.

Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sarà versata all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari aliquota delle disponibilità nette di cui al provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 1049.

Approvazione della sostituzione dell'art. 4 dello statuto della Fondazione « Premio Battista Grassi », istituita presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la sostituzione dell'art. 4 dello statuto della Fondazione « Premio Battista Grassi », istituita presso l'Accademia nazionale dei Lincei, con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 560.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. 1050.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Italo Guidi », con sede in Firenze.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Italo Guidi », con sede in Firenze, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. 1051.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ploaghe (Sassari).

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ploaghe (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. 1052.

Autorizzazione all'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, ad acquistare un terreno sito in Verona.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, l'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 1500 al mq., dal Consorzio zona agricolo-industriale di Verona, il terreno adiacente al quartiere fieristico in Borgo Roma, della superficie di mq. 5970.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1053.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad accettare tre appezzamenti di terreno, donati dal comune di Irma (Brescia) alla sezione di Brescia dell'Associazione stessa.

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare tre appezzamenti di terreno, donati dal comune di Irma (Brescia) alla sezione di Brescia dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1054.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ad acquistare dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un lotto di terreno, sito in Napoli.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli, viene autorizzata ad acquistare dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un lotto di terreno di mq. 2216, sito in corso Meridionale, Napoli, per la costruzione di un edificio da destinarsi a sede della Borsa merci; e ad acquistare, inoltre, una servitù attiva di passaggio sulle rampe laterali del costruendo fabbricato delle Ferrovie dello Stato che risulterà confinante con il progettato edificio della Borsa merci, il tutto alle condizioni previste nella deliberazione n. 132, del 15 febbraio 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'asicsurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1958, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del direttore generale dott. Rosario Purpura, consigliere dell'Istituto predetto per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Ettore D'Alessio è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del direttore generale dott. Rosario Purpura.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1961
Registro n. 9 Lavoro e previd. sociale, foglio n. 208. — BARONE

(6782)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 1961.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 6 e 8 del testo unico dello statuto dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile stesso anno;

Visto il proprio decreto 13 maggio 1959, con cui il dott. Salvatore Barletta è stato nominato, quale membro scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suindicato per il triennio 1959-1962;

Vista la designazione formulata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della sostituzione, nel predetto incarico, del dott. Barletta con il dott. Ferdinando Manna;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Manna è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, per il rimanente periodo del triennio in corso, in sostituzione del dott. Salvatore Barletta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: DELLE FAVE

(6781)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1961.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Rieti, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Rieti;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964, con sede in Rieti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Alunni Alberto, sig. Rossi Giorgio, sig. Michelangeli Riccardo, sig. Ciace Duilio;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro della agricoltura: rag. Mazzoneschi Plinio, c.te Roselli Mario, sig. Pitoni Giovanni;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: per. agr. Di Carlo Elenio;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: per. ind. Pianigiani Gaetano;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Virgona Edoardo;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Chiriacò Felice;

7) in rappresentanza dell Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: sig. Pinna Mario;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: rag. Antonetti Arnaldo;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: per. agr. Zucchi Serafino;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: sig. Cavoli Umberto;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: sig. Furlan Guido,

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: sig. Santilli Osvaldo;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Bernardini Romano;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: sig. Poscente Mario;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Collepiccolo Varleno;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. Dionisi Ottavio;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: rag. Temperanza Numitore.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(6784)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1961.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Caserta, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Caserta;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964, con sede in Caserta presso l'Ufficio provin-

ciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Caserta, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Di Sarno Pietro, sig. Palmiero Luciano, sig. Cerreto Italo, sig. Acquaviva Ciro;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro della agricoltura: dott. Campanile Castaldo Massimo, avvocato Tessitore Andrea, dott. Compasso Franco;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: geometra Rossetti Andrea;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: dott. Caronte Umberto;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: per. agr. Falco Pietro;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Chianese Guido;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: dott. Ingraldi Luciano;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: signor Bobbio Scipione;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. Leone Alfonso;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: avv. Sementini Mario;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: sig. Petrella Lorenzo;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: sig. Iavazzi Armando;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Di Nola Antonio;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: sig. Cerreto Michele;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Santamaria Domenico;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. Romeo Umberto;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: sig. Mele Antonio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(6785)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1961.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Salerno, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Salerno;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964, con sede in Salerno presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera eddetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Gallo Italo, sig.ra Cirino Amalia, signora Panza Raffaelina, sig. Radetich Emilio;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro della agricoltura: dott. Cioffi Michele, sig. Naddeo Fortunato, sig. Feo Carmine;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: signor Tagliavini Arturo;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: sig. Pecoraro Antonio;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Indelli Vito Tommaso;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: rag. Fichera Sebastiano;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: rag. Petrucci Francesco;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dottor Sernicola Elio;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. Vitellaro Francesco Paolo;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Fragapane Luigi;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: sig.ra Romano Annunziata;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: dott. Siano Italo;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Ferro Nicola;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: sig. Marrone Costabile;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Scannapiecoro Mario;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. La Sala Antonio;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: sig. Lupo Giuseppe.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1961

p. *Il Ministro*: Pezzini

(6786)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1961.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Taranto, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Taranto;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964, con sede in Taranto presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Cazzato Domenico; sig. Pichierri Giuseppe, sig. Modugno Vito, sig. Cosma Antonio;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro della agricoltura: rag. Larato Domenico, sig. Romano Gaetano, sig. Quaranta Tommaso;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: signor Di Noia Vincenzo;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: sig. Luprano F.;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Sarno Nicola;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Spataro Vincenzo;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: rag. Lionetti Domenico;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: ragioniere Russo Annibale;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. ing. De Marzo Giuseppe;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: avv. Serio Giovanni;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: sig. Ignazzi Giovanni;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale sig. Stasi Giuseppe;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Paturzo Antonino;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: sig. Antonacci Giovanni;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Pappalardo Giuseppe;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. De Vetta Paolo;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: sig. Zanella Antonio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1961

p. *Il Ministro*: Pezzini

(6787)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1961.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Cosenza, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Cosenza;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964, con sede in Cosenza presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Mangiarano Giuseppe, sig. Caracciolo Luigi, sig. Brunetti Mario, sig. Corleone Cosimo;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro della agricoltura: sig. Cherubini Nicola, dott. Toscano Francesco, sig. Marini Salvatore;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: signor Braiotta Enzo;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: rag. Consales Pietro;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Vivacqua Gennaro;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Alati Nicola;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie: sig. Trimboli Edoardo;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dottor Vassallo Francesco;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: ing. Cifarelli Arturo;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: avv. Guarnieri Luigi;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: per. agr. Greco Alfredo;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: sig. Marigliano Antonio;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Pizzonia Giuseppe;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: cav. uff. Caputo Giuseppe;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Casella Ruggiero;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. Spizzirri Annibale;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: sig. Nardi Carlo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(6788)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1961.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Avellino, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Avellino;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964, con sede in Avellino presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Avellino, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Somma Vincenzo, sig. Savino Luigi, signor Mautone Carmine, sig. Befaro Giovanni;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro della agricoltura: sig. Rainone Luigi Aurelio, sig. Pucillo Alberico, sig. Capobianco Alfonso;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: dottor Maglione Antonio;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: dott. Costanzo Vittorio;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. De Lisa Giuseppe;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Palumbo Enrico;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le le malattie: dott. Cozzolino Salvatore;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dottor Colucci Mimì;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: per. agr. Venezia Elvio;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Sellitto Vittorio;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: rag. Iannaccone Francesco;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: sig. De Franco Ennio;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Desiderio Osvaldo;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: sig. De Cesare Vincenzo;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: dott. De Simone Umberto;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. Festa Antonio;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: sig. Fuoco Vitellio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(6789)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1961.

Nomina di un sindaco effettivo del Credito Industriale Sardo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, sullo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto lo statuto dell'Istituto « Credito Industriale Sardo - C.I.S. », con sede in Cagliari, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 31 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 maggio 1955, n. 103;

Considerato che il sindaco effettivo dott. Enrico Cosci, nominato con il decreto ministeriale 18 maggio 1958, è decaduto dalla carica per compiuto triennio, e che occorre procedere alla nomina del rappresentante di questo Ministero in seno al Collegio sindacale del C.I.S. per il nuovo triennio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il direttore di divisione dott. Enrico Cosci è nominato sindaco effettivo del « Credito Industriale Sardo », ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(6790)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 6 settembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Emilio Peruzzi Console onorario di Costa Rica a Firenze, con giurisdizione sulla provincia di Firenze.

(6586)

In data 6 settembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Héctor Pérez Gallardo Console del Messico a Milano, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

(6589)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende nota l'avvenuta deformazione di tre marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 146-VI », della ditta Bianchini Primo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Vicenza, via XX Settembre n. 25.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dell'altro marchio fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio suddetto a consegnarlo all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(6616)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche per la difesa del fiume Piave, in sinistra da ponte Malcom a ponte Campelli e in destra da ponte Malcom alla confluenza col torrente Maè, nei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 25 luglio 1961, n. 2798 (registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1961, registro n. 38, foglio n. 29), sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la difesa del fiume Piave, in sinistra da ponte Malcon a ponte Campelli e in destra da ponte Malcom alla confluenza col torrente Maè, nei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, ed interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia 17 aprile 1961, in scala 1:25.000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6798)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società cooperativa di consumo « Arte e Lavoro », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1961 il sig. Natale Calissano è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 Codice civile, liquidatore della Società cooperativa di consumo « Arte e Lavoro », con sede in Roma, in sostituzione del liquidatore ordinario.

(6799)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

III) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia e commercio, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli. Nono sono ammessi altri titoli di studio.

IV) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare;

VI) attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel numero II) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università od Istituti d'istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino al 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire insieme ai due documenti indicati ai nn. I) e II) del presente articolo, al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di eta;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità o le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese ed inglese), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte e orali, o entrambe le prove come indicato nel successivo art. 8;

d) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso o che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti:

I - *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato «abile arruolato»: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica e consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

d) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato «abile arruolato» e successivamente sia stato dichiarato riformato, l'aspirante potrà presentare o il documento sub. *a*) o il documento sub. *b*);

II. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine di orientamento e di valutazione ai principali problemi internazionali.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1957, n. 1124.

La data fissata per il colloquio che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti

1) diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri;

2) diritto privato, elementi di diritto penale e di diritto del lavoro;

3) elementi di scienza delle finanze;

4) geografia fisica e politica;

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dala somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

In aggiunta alle prove obbligatorie nelle lingue francese ed inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola ed araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopraindicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1, 2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in questo ultimo il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1, 2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario; quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*) dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

f) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

g) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

q) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3 dovranno presentare inoltre gli appositi documenti specificati nel precedente art. 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, lo aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel «Foglio di Comunicazioni» del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatico-consolare per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1961

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1961
Registro n. 161, *foglio n.* 103. — BAGNOLI

PROGRAMMA DI ESAME

I. STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. I Trattati di Westfalia e l'ordinamento politico d'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni internazionali. La politica estera della Francia fino alla pace di Nimega.

2. La prima rivoluzione inglese. La politica estera di Cromwell. La seconda rivoluzione inglese e le sue ripercussioni in Europa.

3. Vicende politiche e diplomatiche delle Potenze settentrionali dell'Europa nel secolo XVIII.

4. I Trattati di Utrecht e le loro conseguenze sull'ordinamento politico dell'Europa. Le guerre di successione. Il «rovesciamento delle alleanze» e l'ascesa della Prussia. La politica di equilibrio.

5. L'Italia, la politica delle riforme e la diplomazia europea nel secolo XVIII.

6. La questione d'Oriente nel secolo XVIII. Ascesa della Russia, spartizione della Polonia, declino della Turchia.

7. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America: compenetrazione di idee e collaborazione di uomini fra i due mondi. Gli Stati Uniti d'America nella società internazionale.

8. La rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle sue forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.

9. La politica estera ed interna di Napoleone ed il nuovo tentativo di egemonia francese.

10. L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale. Il «problema europeo» dell'Italia.

11. Il Congresso di Vienna. Aspetti positivi e negativi del riordinamento politico territoriale dell'Europa. La Santa Alleanza in Europa e nelle Americhe.

12. L'Europa dopo l'avvento della monarchia di luglio. La prima fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. L'equilibrio mediterraneo.

13. La crisi europea nel 1848, e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche, sociali e nazionali dell'Europa.

14. Il 1848-1849 in Italia: preparazioni remote, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria. La diplomazia europea e l'Italia.

15. La seconda fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra in Crimea e il Congresso di Parigi. La parte del Piemonte.

16. La formazione del Regno d'Italia e l'opera di Cavour. I nuovi problemi; isolamento internazionale e difficoltà interne. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

17. La politica estera del secondo impero. L'avvento della Terza Repubblica. L'alleanza franco-russa. La Triplice Intesa.

18. La formazione dell'impero germanico e le sue ripercussioni sull'assetto politico europeo. Il Congresso di Berlino. La duplice e la triplice alleanza. Il sistema diplomatico bismarckiano e la sua crisi.

19. La politica estera della Gran Bretagna. La questione d'Egitto. Il processo di trasformazione dell'Impero britannico.

20. La politica estera della Russia.

21. La diplomazia europea e le crisi balcaniche nell'ultimo quarto del secolo XIX.

22. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aia.

23. La politica coloniale delle Potenze europee. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento in Assab alla prima pace di Losanna.

24. I fondamenti della politica estera degli Stati Uniti d'America. Consolidamento interno ed espansione internazionale.

25. Le relazioni internazionali degli Stati d'America Latina. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.

26. L'ascesa del Giappone. La guerra russo-giapponese, il Trattato di Portsmouth e le sue conseguenze.

27. La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione, socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo.

28. Le crisi internazionali che precedono la prima guerra mondiale. La questione marocchina e la conferenza di Algesiras. Le guerre balcaniche.

29. La prima guerra mondiale. I suoi sviluppi diplomatici; gli accordi di guerra. La conferenza della pace. Genesi e costituzione della Società delle Nazioni.

30. L'Italia nella prima guerra mondiale, le ragioni, carattere e fini del suo intervento. L'azione politica e diplomatica del Governo italiano di fronte al conflitto.

31. Il crollo dell'Impero asburgico. I problemi della successione. I Trattati di pace, gli interessi delle grandi potenze, la formazione della Piccola Intesa.

32. La fine dell'impero ottomano. Il problema del Medio Oriente fra le due guerre mondiali.

33. La rivoluzione russa. Formazione e consolidamento dell'U.R.S.S., la sua azione internazionale.

34. L'organizzazione della pace in Europa e nel mondo. I Plebisciti, la questione della Rhur. Il Trattato di Locarno. L'opera della Società delle Nazioni. Il regolamento delle riparazioni.

35. Le conferenze per il disarmo. Il patto Briand-Kellog. Il progetto di Unione Europea. La conferenza mondiale per il disarmo.

36. Il risveglio dell'Asia. La questione indiana ed i nuovi nazionalismi. Evoluzione del Commonwealth britannico. Il Giappone grande potenza e i problemi internazionali del Pacifico. Il conflitto fra la Cina e il Giappone.

37. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello stato liberale e sue cause. Le varie fasi di politica estera del fascismo.

38. La nascita della Germania hitleriana. La politica estera nazista e la liquidazione del Trattato di Versailles. La questione dell'indipendenza dell'Austria.

39. Il conflitto italo-etiopico: origine e sviluppi diplomatici. La guerra civile in Spagna e l'intervento delle Potenze. Revisionismo e antirevisionismo, interessi delle Grandi Potenze nell'Europa orientale e balcanica.

40. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e in America. L'Unione panamericana.

41. L'Europa verso la nuova guerra. La politica estera delle Democrazie e degli Stati totalitari. Il Patto anti-Comintern. L'Anschluss. La crisi dei Sudeti, Monaco, la fine della Cecoslovacchia, l'impresa albanese. L'alleanza italo-tedesca La crisi della Società delle Nazioni.

42. La seconda guerra mondiale e le sue vicende diplomatiche. Il Tripartito. Gli accordi fra le Potenze alleate. La Carta Atlantica. Le conferenze di Mosca, del Cairo, di Teheran, di Yalta e di Potsdam. Gli armistizi. Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. I Trattati di pace.

43. Il nuovo assetto politico e territoriale nel mondo. Nuovi problemi e nuovi contrasti internazionali. Nuovi orientamenti: costituzione del Consiglio d'Europa.

II. Economia politica, politica economica e sociale geografica economica

A) *Economia politica e politica economica e sociale:*

1. Il problema economico, problema economico e problema tecnico. Cenni sulle principali spiegazioni del valore economico. Domanda e offerta. L'impresa e il costo di produzione.

2. La formazione dei prezzi di una economia di mercato. Il prezzo di concorrenza. Concorrenza imperfetta e concorrenza monopolistica. Il monopolio e il regime di coalizione. Equilibrio parziale ed equilibrio generale.

3. Il reddito individuale ed il reddito nazionale. La curva di distribuzione dei redditi. Il profitto. La rendita. Il salario. L'interesse.

4. La moneta. Il valore della moneta. I sistemi monetari. La banche e gli istituti di credito. Le banche di emissione Le funzioni del sistema aureo. Le condizioni del funzionamento del sistema aureo. La manovra del saggio di sconto. La politica monetaria in regime di moneta inconvertibile. Gli effetti delle variazioni del valore della moneta. La speculazione finanziaria e la speculazione commerciale.

5. Consumo, risparmio e investimenti. La funzione del consumo. Mercato monetario e mercato finanziario. Le fluttuazioni economiche. Le fluttuazioni cicliche e loro principali spiegazioni. Il principio di accelerazione. La politica anticiclica. La politica di pieno impiego. Il bilancio economico nazionale.

6. I cambi esteri. L'equilibrio dei cambi. La bilancia commerciale e la bilancia del pagamenti. I costi comparati. Il controllo dei cambi. I fondi di stabilizzazione dei cambi.

7. La popolazione. Esame critico della teoria di Malthus. L'emigrazione. Emigrazione ed investimenti internazionali. La fine dell'emigrazione di massa. Politica demografica e migrazione. Limitazioni poste all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali: le vicende ed i problemi dell'emigrazione italiana.

8. Obbiettivi, strumenti e limiti della politica economica contemporanea. Il concetto di economia e benessere. Fini e forme degli interventi statali. La pianificazione. Pianificazione parziale e pianificazione totale. La politica della occupazione in Italia. Le aree sottosviluppate. Gli obbiettivi della riforma agraria.

9. La politica commerciale italiana. Dazi, contingentamenti, clearinge, accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della Nazione più favorita. Premi all'esportazione e doppi prezzi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S., a partire dalla prima guerra mondiale, con particolare riguardo ai metodi di azione politica nell'economia (nazionalizzazione, imprese miste, azionariato di Stato, ecc.).

10. La fase attuale della collaborazione economica internazionale. Gli accordi di Bretton Woods; il Fondo Monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dalle Nazioni Unite. La Carta dell'Avana e il G.A.T.T. Le Unioni doganali. L'O.E.C.E. e l'U.E.P. L'integrazione economica europea della C.E.C.A. Comunità economica auropea e Comunità europea per l'energia atomica. Gli investimenti esteri. Lo sviluppo delle zone arretrate.

11. I presupposti teorici e l'evoluzione storica della politica sociale a partire dalla rivoluzione industriale. I compiti dell'organizzazione sindacale. La difesa dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa. La collaborazione nell'ambito dell'impresa. Il salario annuo garantito. La sicurezza sociale.

B) *Geografia economica:*

1. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

2. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

III. - Diritto internazionale

A) *Diritto internazionale pubblico:*

1. *Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori* e caratteri del suo ordinamento. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Norme convenzionali. Norme prodotte da fonti previste da accordi. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Estizione degli Stati. Successione di Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati, Santa Sede, insorti, Enti internazionali. Personalità delle unioni di Stati: Nazioni Unite, istituti specializzati, organizzazioni regionali europee ed extraeuropee. Gli Stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni Internazionali e organi internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di Istituzioni internazionali.

5. I fatti giuridici: Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. La rappresentanza fra soggetti internazionali. Formazione dei trattati. Riserve, estinzione dei trattati. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale, sue forme, sue condizioni e suoi limiti.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Territorio: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territori altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trrattamento degli stranieri: principio di diritto internazionale comune e criteri adottati alle Convenzioni di stabilimento.

8. Trattati internazionali collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale, sociale, culturale, sanitario, delle comunicazioni, tecnico, ecc. Caratteristiche particolari di tali diverse categorie di Trattati. Sviluppo ed opera delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimento di risoluzione delle controversie internazionali. Accordi risolutivi di controversie e strumenti diretti a favorirli. Arbitrato: sue forme e suoi sviluppi. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti nell'ordinamento internazionale. Autotutela e suoi limiti nel diritto convenzionale. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra: inizio, termine, caratteri, conseguenze. Norme nell'esercizio della violenza bellica. Occupazione bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Il rapporto di nautralità.

B) *Diritto internazionale privato*:

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Vari problemi di interpretazione del diritto internazionale privato e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti. Norme di diritto commerciale, marittimo e aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

C) *Diritto processuale civile internazionale*:

Legge regolatrice del processo. Limiti della giurisdizione. Efficacia delle sentenze straniere. Notificazioni ed atti istruttori all'estero. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria civile.

D) *Diritto penale e processuale penale internazionale*:

Limiti di applicabilità della legge penale. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria penale.

IV. - Diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri

1. Concetto e partizioni del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica Amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.
8. L'Amministrazione diretta locale.
9. Gli Enti autarchici nazionali.
10. Gli Enti autarchici locali: Enti territoriali, Enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
13. La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti e interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

V. - Diritto privato

1. Nozioni e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.
2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.
3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.
4. La famiglia. Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.
5. Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima; capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti fra coeredi. La divisione.
6. Le donazioni, concetti e requisiti degli atti di liberalità tra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.
7. I diritti e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione, l'enfiteusi.
8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.
9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.
10. Contratto di trasporto.
11. Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazione.
12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.
13. L'impresa e la società, L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I consorzi. Il contratto di società, Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. Le società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi.
14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).
15. Titolo di credito: cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
17. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.
18. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.
19. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.

VI. - Elementi di diritto penale

1. La legge penale. Le pene. Il reato.
2. Il reato e la persona offesa dal reato.
3. Estinzione del reato e della pena. Sanzioni civili e misure di sicurezza.
4. I principali delitti previsti dal Codice penale.

VII. - Elementi di diritto del lavoro

Cenni sull'attuale ordinamento sindacale, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e sul contratto individuale di lavoro.

VIII. - Elementi di scienza delle finanze

Imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie. L'imposta progressiva. Retribuzione della pressione tributaria. Struttura del sistema tributario italiano. Gettito delle principali imposte. La doppia imposizione.

IX. - Geografia fisica e politica

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti: rilievo, idrografia, flora e fauna, clima e vita. Quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali, colonie, protettorati dei principali Paesi.

(6803)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.